



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 05/03/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Giudizio di compatibilità ambientale. Soc. Gesteco.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Accertata la propria competenza

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, proposto dal sig. Graziano Luci, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953, in qualità di legale rappresentante della società Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) - fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto è pari a 80.000 tonnellate annue e la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi massimi in tonnellate annue per ogni classe omogenea è stabilito nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. in ogni caso i rifiuti ammessi all'impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia;
3. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all'allegato 1 sono quelle identificate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti R3, R12 e R13;
4. sono inoltre autorizzate le operazioni R1 solo con riferimento al biogas prodotto nello stesso impianto, e l'operazione D8 di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente sui sovralli e sugli scarti del processo non recuperabili;
5. nello stabilimento non possono essere stoccati più di 360 t di fanghi e FORSU nelle vasche di scarico

- all'inizio del processo di lavorazione e 1500 t di rifiuti e scarti vegetali sotto tettoia prima della triturazione e un quantitativo massimo di compost da avviare al riutilizzo di 4.000 m³, salvo diversa determinazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. la qualità del compost in uscita dall'impianto dovrà essere verificata, secondo la tempistica minima stabilita nell'allegato PMeC, nel rispetto delle condizioni definite dal D.Lgs 75 del 29/04/2010; qualora dalle analisi condotte non dovesse rispondere ai requisiti minimi previsti per il suo utilizzo quale fertilizzante sarà smaltito come rifiuto o ulteriormente raffinato;
 7. l'eventuale compost fuori specifica da smaltire come rifiuto dovrà essere gestito in regime di deposito temporaneo come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dovrà essere stoccate in aree appositamente individuate e contraddistinte con specifica cartellonistica;
 8. in ogni caso il fertilizzante prodotto non dovrà avere caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente;
 9. qualora dalle analisi sul compost o dal monitoraggio degli indici di prestazione dell'impianto si dovesse evincere un'insufficienza impiantistica che precluda la possibilità di raggiungere gli standard minimi previsti dal D.Lgs 75 del 29/04/2010 per l'utilizzo del compost quale fertilizzante, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto di riqualificazione impiantistica che consenta di raggiungere tali standard;
 10. lungo il perimetro dell'impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla sostituzione delle fallanze;
 11. dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nel parere di conformità antincendio, di cui alla nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, rilasciato alla società proponente dal Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con particolare riferimento alla necessità di presentare, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività la S.C.I.A., completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli propedeutici al rilascio del CPI;
 12. dopo la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere condotto un nuovo rilievo fonometrico, e relativa campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, da confrontarsi con i risultati ottenuti in fase progettuale, trasmettendo le risultanze al Dipartimento ARPA di Brindisi e alla Provincia di Brindisi, da ripetersi regolarmente con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
 13. la società dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
 14. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio delle lavorazioni e intervenire prontamente qualora il deterioramento di impianti e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla sostituzione degli stessi quando necessario;
 15. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore deve presentare idonee garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all'interno dell'impianto, lo smantellamento dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di indagine ambientale per la verifica di eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, con importo pari ad euro 400.000,00 (euro quattrocentomila); tali garanzie dovranno avere una durata almeno pari a quella dell'autorizzazione integrata ambientale, con possibilità di escussione del premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
 16. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti le cui voci di spesa sono riportati nell'elaborato R2.2 "Stima dei costi di decommissioning dell'impianto a fine esercizio",

previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica resta l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", in capo al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;

17. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà presentare idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto di rimboschimento di cui al documento R2.1/AIA, sull'area di 20.000 mq già individuata, con specie arboree ed arbustive autoctone (leccio, olivo, mirto, perastro, lentisco, cisto, rosmarino, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra), attuato quale mitigazione degli impatti emissivi dell'impianto, oltre che quale compensazione ambientale dell'impatto sull'ulteriore contesto di cui alle componenti botanico/vegetazionali del PPTR adottato dalla Regione Puglia;

18. l'attività di combustione del biogas da rifiuti dovrà essere autorizzata con procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. secondo quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 al punto 10.3 e dalla L.R. 25/2012;

19. per garantire la coerenza del progetto in esame al PRGRU, senza compromettere l'interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall'entrata in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai comuni della provincia di Brindisi, salvo diversa programmazione dell'OGA;

20. prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto il Gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella Conferenza di Servizi del 08/05/2013;

21. trenta giorni prima dell'avvio dell'impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle fasi di avvio dell'impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Autorità Competente;

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

22. relativamente alle emissioni atmosferiche dovranno essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla seguente tabella, e relative frequenze di autocontrollo:

23. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà comunicare quale trattamento ha previsto per conseguire il limite fissato per gli SO_x (50 mg/Nm³) atteso che, nella documentazione progettuale, viene ipotizzato il trattamento del biogas, prima della combustione, con filtro a carboni attivi o alternativamente con scrubber;

24. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sarà data evidenza all'Autorità competente dell'avvenuta installazione sulla torcia di emergenza dei sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;

25. la torcia è da considerarsi un sistema di emergenza da utilizzare solamente nei casi di fermo del cogeneratore;

26. si stabilisce una frequenza per il monitoraggio delle emissioni dai biofiltri mensile per il primo anno di funzionamento dell'impianto, per testarne l'efficienza; dal secondo anno in poi la frequenza potrà essere trimestrale;

27. il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse lungo il perimetro esterno all'impianto, da condursi con le modalità indicate da ARPA Puglia nei 4 punti individuati nella tavola 12/A allegata al PMeC, la cui ubicazione dovrà comunque essere verificata in campo con la stessa ARPA, dovrà prevedere una campagna di misura da condursi prima della messa in esercizio dell'impianto;

28. il monitoraggio di cui al punto precedente sarà condotto anche su un ulteriore sito di misura, da considerarsi "di fondo", da posizionare ad almeno 500 m dall'impianto;

29. le cadenze temporali dei monitoraggi di cui ai punti 21 e 22 saranno le stesse previste per gli

autocontrolli sui biofiltri;

30. il Gestore dovrà inoltre concordare con il DAP Brindisi di ARPA Puglia, preventivamente alla sua installazione, l'ubicazione della prevista centralina meteo climatica;

31. il materiale biofiltrante a presidio delle emissioni ED1 ed ED2 dovrà essere sostituito con le frequenze previste in progetto avendo cura di assicurare sempre il funzionamento di almeno uno dei due biofiltri;

32. deve essere assicurato l'abbattimento dell'odore negli ambienti chiusi ad una concentrazione di almeno 300 OU/m³;

33. dovranno essere accessibili, a norma di sicurezza e secondo le norme vigenti, agli organi di controllo i punti di campionamento delle emissioni convogliate che devono essere gli stessi utilizzati nelle attività di autocontrollo (motore e torcia);

34. i residui prodotti dai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;

35. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive, e assicurare che le serrande della camera di compensazione si aprano alternativamente verso l'esterno e l'interno del capannone per evitare fuoriuscite di odori nella fase di ingresso degli automezzi;

36. tutti gli stoccaggi di materiale putrescibile dovranno avvenire al chiuso, essendo consentito stoccare sotto tettoia solo le frazioni merceologiche corrispondenti a legno e sfalci di vegetazione;

Prescrizioni relative agli scarichi idrici

37. gli scarichi idrici Si1 e Si2 dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

38. in particolare le acque provenienti dall'impianto di depurazione, prima di attivare lo scarico (Si1), saranno accumulate nell'apposita vasca di 50 m³ prevista in progetto, analizzate al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.) e soltanto a verifica effettuata scaricate in rete di sub-irrigazione;

39. qualora i parametri di cui al punto precedente non dovessero essere rispettati le acque dovranno essere gestite come rifiuto;

40. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro (unico per emissioni in atmosfera e scarichi idrici) da tenersi presso gli impianti, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;

41. dovrà essere garantita l'accessibilità per il campionamento delle acque reflue depurate, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue, prima dello scarico (Si1), eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti; i pozzetti di campionamento dovranno avere un unico ingresso ed un'unica uscita e non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;

42. dovrà essere evitata assolutamente la diluizione degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;

43. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato

2);

44. il Gestore dovrà effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto e garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad essi connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 Parte III, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;

45. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;

46. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;

47. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e dall'impianto di depurazione chimico-fisico secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

48. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;

49. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

50. il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;

51. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

52. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;

53. tutti gli stoccaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia di rifiuti, nella planimetria "tav. 10A" allegata al Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;

54. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri, deve avvenire all'interno di cassoni coperti, big bags o contenitori chiusi;

55. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;

56. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;

57. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

58. al fine di valutare la produzione, nonché la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, alla classificazione (ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto, compost), al destinatario e/o luogo di

destinazione/riutilizzo dello stesso;

59. i trattamenti di recupero, compresi quelli di triturazione e vagliatura devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in esercizio e con il rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dal titolo III di tale decreto, ovvero quello relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

60. i tempi di stoccaggio massimo della FORSU e dei fanghi nelle vasche di ricezione, tenendo conto di quanto previsto dalle già richiamate BAT di settore, non potrà superare i 4 giorni;

61. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;

62. il gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive dall'evento), in modo scritto all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia particolari circostanze quali incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento; nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione autorizzata;

63. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;

- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente il posizionamento rispetto alle MTD;

- documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;

64. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale (Del. di G. R. 829 del 02/07/02, pubblicata sul BURP n. 98 del 31/07/02); il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;

65. il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

66. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;

67. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è rilasciata la autorizzazione integrata ambientale e richiedere nuova autorizzazione, ogni qualvolta sussistano modifiche dell'assetto societario, di destinazione d'uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate o di trasferimento degli impianti stessi;

68. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;

69. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;

70. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.

Si dà atto che il sig. Graziano Luci sopra identificato è il legale rappresentante della società Gesteco Spa, mentre il responsabile tecnico dello stabilimento sarà comunicato formalmente insieme alla comunicazione di avvio dell'impianto.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Gesteco Spa e sarà trasmesso, per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Comune di Erchie, all'ARPA Puglia - DAP Brindisi, al Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, alla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale e Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, al MATTM.

Il presente provvedimento si riferisce alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto proposto e sostituisce soltanto le autorizzazioni ambientali espressamente citate nei Considerato del presente provvedimento, facendo salve eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati non espressamente ricompresi nel presente provvedimento che dovranno comunque essere acquisite dal soggetto proponente.

Si stabilisce che, ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., le opere dovranno essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP; qualora non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Si stabilisce inoltre che il presente provvedimento, per gli aspetti relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà essere riesaminato ai sensi e con la periodicità stabilita dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e comunque entro dieci anni a partire dalla data di rilascio dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art.27 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i.

Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 - Brindisi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
